



44899-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIORGIO FIDELBO
ANGELO COSTANZO
MARIA SILVIA GIORGI
MARTINO ROSATI
PIETRO SILVESTRI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1292/2019
CC - 09/07/2019
R.G.N. 19096/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 02/04/2019 del Tribunale di Perugia

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

sentite le conclusioni del PG Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore, avvocato . (omissis) , in difesa di (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, nel giudizio instaurato nei confronti di (omissis) (omissis), imputata del reato di peculato per essersi appropriata della somma di oltre 1.115.000 euro, di pertinenza del fallimento " (omissis) s.r.l.", nella cui procedura ella svolgeva le funzioni di giudice delegato, ha disposto, su richiesta di tale società, il sequestro conservativo dei beni di sua proprietà fino ad un valore di 1.500.000 euro, ed in particolare di un immobile sito in (omissis) (omissis).

1.2. In pendenza di tale misura cautelare, essendo emerso che detto immobile risultava gravato da plurime trascrizioni, tra cui un altro sequestro conservativo in favore di diverso creditore per un ammontare di oltre tre milioni di euro, il Tribunale, con distinte ordinanze dell'11 marzo 2019, ha esteso il sequestro conservativo a tutti i beni immobili di proprietà della (omissis) ed a tutti i beni, mobili ed immobili, della coimputata I (omissis).

1.3. Avverso tali ultimi provvedimenti, entrambe le imputate hanno interposto riesame, ai sensi dell'art. 324, cod. proc. pen., respinto con ordinanza del 2 aprile scorso: il tribunale ha rilevato, quanto al "*fumus boni iuris*", che le istanti hanno contestato l'esistenza di un danno risarcibile nei confronti della " (omissis) s.r.l.", e quindi la legittimazione della stessa a costituirsi parte civile nel processo, ritenendo però che tale tema di decisione esulasse dall'ambito di cognizione del giudice del riesame; i giudici hanno, inoltre, ravvisato il "*periculum in mora*", in ragione dei plurimi pesi gravanti sull'intero patrimonio immobiliare della (omissis) e della insufficienza dell'unico immobile di proprietà della coimputata e coobbligata (omissis), dal valore stimato in non più di 350.000 euro, rispetto all'importo del credito reclamato dalla predetta parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'imputata (omissis), per il tramite del proprio difensore, ritenendo tale ordinanza viziata da violazione degli artt. 125 e 316, cod. proc. pen., nella parte in cui ha ravvisato sussistente il *fumus boni iuris* in favore della parte civile.

Secondo la ricorrente, il Tribunale del riesame, limitandosi a replicare le osservazioni rassegnate nella propria ordinanza di conferma del primo provvedimento di sequestro, ha ommesso di motivare sulle doglianze rappresentategli con il relativo ricorso, concludendo per la sussistenza della *legitimitas ad processum* della " (omissis) ", mentre se ne era lamentato il difetto di *legitimitas ad causam*, in ragione dell'assenza, e comunque della mancata dimostrazione, di un danno patito da tale società. Quest'ultima, infatti,

non è persona offesa dal reato e si è costituita in epoca successiva alla chiusura del fallimento, potendosi, perciò, ritenere danneggiati soltanto i creditori rimasti insoddisfatti.

3. Ricorre, altresì, la difesa dell'imputata (omissis), la quale lamenta la violazione delle medesime disposizioni di legge, tuttavia sotto il diverso profilo della violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari reali, che sarebbero stati violati dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, non avrebbe tenuto in considerazione le ulteriori cautele reali disposte nei confronti dei coimputati e coobbligati, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, vieppiù necessaria, trattandosi di un pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale di carattere *statico*, poiché non desunto da comportamenti elusivi dell'imputata, ma dalla mera incapienza del suo patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi non sono fondati.

2. Riguardo a quello presentato nell'interesse dell'imputata (omissis), è utile, preliminarmente, sgomberare il campo da un equivoco terminologico.

La difesa si lamenta del fatto che il Tribunale del riesame, male interpretando il relativo motivo di gravame, non si sia pronunciato sulla "*legitimitatio ad causam*" della parte civile, da essa ricorrente contestata, bensì su quella "*ad processum*" della stessa, per tale dovendosi intendere (pag. 5 del ricorso) la «*legittimazione alla costituzione di parte civile*».

Così, però, non è.

La "*legitimitatio ad processum*", infatti, consiste nella *capacità di stare in giudizio*, di esercitare validamente, cioè, i diritti processuali e di compiere i relativi atti, ed è riconosciuta a tutte le persone fisiche munite della capacità d'agire nonché ai legali rappresentanti degli incapaci e dei soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche.

Il *diritto di agire in giudizio* per la tutela di un interesse che si assume lesa, invece, integra e determina la "*legitimitatio ad causam*": la quale appartiene al soggetto, ente o persona fisica, titolare di tale situazione giuridica soggettiva e rappresenta il presupposto per la costituzione di parte civile (Sez. 6, n. 6332 del 08/03/1994, Spallanzani, Rv. 198507).

Così precisati i termini della questione, deve dunque escludersi che il Tribunale del riesame si sia limitato ad esaminare il profilo della *legitimitatio ad processum* della " (omissis) ", che, più correttamente, avrebbe potuto

riguardare non la società ma colui che, in nome e per conto di essa, si era costituito in giudizio, e sul quale, in effetti, non è sorta alcuna discussione.

3. Con il riferimento – improprio, per quanto s'è appena detto – alla tematica della *legitimatio ad causam*, in realtà, la difesa ha inteso porre un'altra questione: quella, cioè, della necessità o meno, ai fini dell'adozione del sequestro conservativo richiesto dalla parte civile, di una delibazione della fondatezza della domanda risarcitoria da essa avanzata con la costituzione in giudizio e, in caso affermativo, fin dove tale indagine si possa e si debba spingere.

Sul punto, l'ordinanza impugnata si limita ad osservare, per un verso, che, trattandosi di misura disposta nel corso del dibattimento, la questione relativa al "*fumus commissi delicti*" – per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata – non può più essere posta; e, per l'altro, che il giudizio sulla legittimazione ad agire della parte civile costituitasi in giudizio è sottratto alla cognizione del giudice dell'incidente cautelare, essendo rimesso in via esclusiva a quello del processo di cognizione.

In tal modo, seppur attraverso un percorso più tortuoso del necessario, può ritenersi che il Tribunale non sia incorso nella denunciata violazione di legge ed abbia soddisfatto anche il proprio onere di motivazione.

Occorre, tuttavia, qualche precisazione.

Ritiene il Collegio che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile, una delibazione sulla pretesa risarcitoria da essa fatta valere con la costituzione nel processo penale sia necessaria: pur in assenza di una norma espressa in tal senso all'interno del codice di rito, tale esigenza rappresenta immediato corollario dei principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità, che – per giurisprudenza ormai unanime di questa Corte – governano non soltanto la materia delle misure cautelari personali, ma anche quella delle misure reali, in ragione della incidenza pure di queste ultime su beni di rango costituzionale.

Tale sindacato, ovviamente, non può spingersi sino a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, poiché si verrebbe a determinare, in tal caso, una sovrapposizione col giudizio di cognizione, inconciliabile con la natura cautelare del provvedimento e con le cadenze procedurali che lo caratterizzano, potendo esso essere adottato sin dal momento successivo all'esercizio dell'azione penale, e quindi prim'ancora che il dibattimento abbia avuto inizio. Tuttavia, è necessario che tale domanda sia ritenuta, per lo meno, non manifestamente infondata.

E', quest'ultima, una valutazione che dev'essere necessariamente effettuata sulla base delle evidenze disponibili e che, pertanto, mutando la piattaforma



probatoria, in ragione della diversa fase processuale in cui la relativa decisione intervenga, può assumere contenuti più o meno incisivi.

Essa, inoltre, dovrà essere necessariamente più approfondita nell'ipotesi in cui la parte civile richiedente il sequestro sia soggetto soltanto danneggiato dal reato e non anche persona offesa dallo stesso. Soltanto in quest'ultimo caso, infatti, in cui coincidono l'interesse che si assume lesa dal reato ed il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il rinvio a giudizio eventualmente già intervenuto e la sussistenza del "*fumus commissi delicti*", che esso presuppone, potranno esonerare il giudice del dibattimento, al quale venga richiesto il sequestro conservativo, dalla valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria della parte civile, potendo tale giudizio reputarsi contenuto in quello sotteso alla decisione di sottoporre l'imputato a processo e, dunque, da esso - per così dire - *assorbito*.

4. La difesa ricorrente ha colto l'aspetto in discorso, ma ha fondato la relativa argomentazione su un presupposto errato: ovvero quello che la parte civile "*(omissis)*" sia soggetto soltanto danneggiato dal reato e non anche persona offesa.

Al contrario di quanto essa assume, infatti, il reato di peculato, in relazione al quale quella società si è costituita parte civile, ha natura plurioffensiva, poiché tutela non solo la legalità, efficienza, probità ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, ma altresì il patrimonio della stessa pubblica amministrazione o di terzi (Sez. 6, n. 46797 del 06/10/2015, Giovannini, Rv. 265146; Sez. 6, n. 41587 del 19/06/2013, Palmieri, Rv. 257148; Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, Ferolla, Rv. 194920).

La pretesa risarcitoria di quella parte civile, dunque, non può reputarsi manifestamente infondata. Nell'*an*, poiché, appunto, si tratta di soggetto titolare di uno dei beni giuridici protetti dalla norma dell'art. 314, cod. pen.. Ma anche nel *quantum*, calibrato dai giudici di merito sulla misura del profitto che s'ipotizza indebitamente conseguito dall'imputata e dei connessi pregiudizi economici per la società, derivati dalla indisponibilità delle somme che - secondo la contestazione - sarebbero state sottratte dall'attivo fallimentare: un parametro, questo, che può reputarsi congruo e ragionevole, in considerazione dell'inevitabile approssimazione connessa alla fase processuale in corso ed alla ricostruzione dei fatti necessariamente incompleta.

5. Quanto all'ulteriore argomento difensivo per cui i soggetti concretamente danneggiati dal reato sarebbero stati soltanto i creditori postergati rispetto a quelli inesistenti - che, secondo l'accusa, la *(omissis)* ed i suoi coimputati



avrebbero surrettiziamente fatto figurare nella massa passiva, appropriandosi delle somme corrispondenti ai fittizi crediti degli stessi - esso si fonda su una circostanza di fatto meramente asserita, poiché tutt'ora in fase di accertamento dinanzi al giudice di merito, e che dunque non può essere tenuta in alcuna considerazione dal giudice di legittimità.

L'esclusione di un danno a carico della società fallita, infatti, presupporrebbe la compiuta dimostrazione del fatto che, pur in assenza degli anzidetti creditori inesistenti, la soddisfazione di quelli legittimamente inseriti nel fallimento avrebbe esaurito l'attivo fallimentare: circostanza, però, che non solo non risulta comprovata, ma che neppure è stata dedotta dalla stessa difesa ricorrente.

6. Il Tribunale del riesame, sebbene attraverso un tragitto meno lineare, è dunque approdato anch'esso a tali conclusioni. La relativa motivazione, se letta al lume di tali precisazioni, può perciò reputarsi corretta, e comunque non affetta dal vizio di violazione di legge dedotto.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata ^(omissis), pertanto, dev'essere respinto.

7. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quello avanzato dalla difesa della coimputata ^(omissis).

La lamentata assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sulla adeguatezza e proporzionalità della misura disposta, in ragione delle cautele reali adottate anche a carico degli altri coimputati, in verità non si ravvisa. Il Tribunale, infatti, ha dato ampia e plausibile giustificazione delle ragioni per cui il patrimonio della coimputata ^(omissis) si presenti oggettivamente incapiente, poiché gravato da plurimi sequestri conservativi ed ipoteche, nonché della necessità di attingere per l'intero, con la misura ablativa, il patrimonio immobiliare della ^(omissis), essendo quest'ultima coobbligata in solido al risarcimento ed essendo il valore di tali sue disponibilità nettamente inferiore alla misura del presumibile danno risarcibile.

Anche per questa parte, dunque, la decisione del Tribunale non viola alcuna disposizione di legge, neppure sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

8. Al rigetto dei ricorsi consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.



P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Il Consigliere estensore
Martino Rosati



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

